

COMUNICAZIONE

PACCHETTO CREOPPORTUNITA'

AVVISO START AND GO

Con riferimento al **punteggio B1c** di cui allegato B “Criteri di priorità per determinare l'ordine di istruttoria dell'Avviso Pubblico Start and go” di seguito riportato, al fine di evitare errori nell'attribuzione dei punteggi, per mera completezza espositiva si ribadisce nuovamente, nel prosieguo, quanto già previsto dall'Avviso Pubblico e dalle risposte alle relative Faq:

B	VALIDITA' TECNICA DEL PROGETTO DI IMPRESA PROPOSTO
B1C	<i>Il prodotto/processo/servizio, oggetto dell'attività dell'impresa costituita o costituenda trae origine dall'accoglimento di una domanda di brevetto dell'impresa o di uno dei soci o futuri soci"</i>

Come evidenziato nella definizione e ribadito nella risposta alla domanda n. 1 della Faq 74, le imprese costituenti e costituite potranno autoattribuirsi il punteggio relativo al criterio B1C solo nel caso in cui il brevetto sia stato accolto, ovvero sia stata rilasciata dall'UBM la relativa concessione (D.Lgs n. 30/2005) e che tale brevetto rappresenti l'oggetto dell'attività di impresa in termini di prodotto/processo/servizio offerto come rilevabile dall'oggetto sociale.

Come inoltre ben esplicitato nella risposta alla domanda n. 3 della Faq 116, nel caso in cui un'impresa dichiari di essere titolare del diritto d'autore di un software, registrato nel registro pubblico speciale “*per i programmi per elaboratore*” presso la SIAE (di cui dovrà essere dimostrato l'avvenuto deposito e il contenuto del codice sorgente), tale software dovrà coincidere con l'oggetto dell'attività d'impresa. Dunque, in relazione alla procedura di auto attribuzione dei punteggi, le imprese che dichiarano di essere titolari di un diritto d'autore relativo ad un software, non potranno autoattribuirsi il punteggio relativo al criterio B1C qualora il software non coincida in termini di prodotto e servizio offerto con l'oggetto della propria attività d'impresa.